



**TRIBUNALE DI CASSINO**  
**SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA**  
**RICORSO EX ART. 414. cpc**

PER: la sig.ra **MIGNACCA Teodolinda**, nata a Cassino (FR) il 05.04.1974, residente a Galluccio (CE) alla piazza Orologio C.F. MGNTLN76D45C034M, rappresentata e difesa rappresentato dall'avv. **Izzo Giuseppe** (c.f.: ZZIGPP81M24D843MR) ed **Avv.Antimo Buonamano** (c.f. BNMNTM82E24D708U) all'avv. **Fausto Fusco** (c.f.: FSCFST82R26C034D) iscritti al foro di S. Maria c.v., giusta procura in calce al presente atto, domiciliato per l'occasione presso il nostro studio in Cellole (CE) Piazza Raffaello n. 18 dove dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 08231607722 oppure all'indirizzo (PEC): **studiolegaleizzo24@pec.it - avv.antimobuonamano@lawpec.it**

**CONTRO:**

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** in persona del Ministro pro tempore, viale Trastevere 76, 00153 – Roma domiciliato ex legge presso l'Avvocatura dello Stato con sede in Roma
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex legge presso l'Avvocatura dello Stato con sede in Roma
- **UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI FROSINONE-**, nella persona del legale rappresentante pro tempore domiciliato ex legge presso l'Avvocatura dello Stato con sede in ROMA ;

**OGGETTO:** procedura di mobilità di cui al CCNI per l'a.s. 2016/2017 e del d.m. 8.4.2016, n. 241. Mancato accoglimento domanda di trasferimento in Provincia di Caserta. Fase B assunti entro l'anno scolastico 2014/2015

**IN FATTO**

1. La ricorrente è una docente a tempo indeterminato di scuola primaria, e svolge la propria attività presso la scuola di Cassino (FREE85402L) via Herold;
2. Il MIUR ai sensi dell'ordinanza n.241/2016 (**doc.1**) ha dettato la disciplina del Piano Straordinario di mobilità in applicazione del CCNI mobilità sottoscritto l'08/04/2016 (**doc.2**); Pertanto, è accaduto che, avendo superato correttamente il relativo anno di prova, l'odierna ricorrente è stata costretta ad inoltrare domanda di mobilità disposta dall'Amministrazione odierna resistente

nell'ambito del piano straordinario di mobilità territoriale e professionale di cui all'art.1, comma 108 della legge n. 107/2015 e di cui alla relativa ordinanza ministeriale;

- Secondo la tempistica indicata, la ricorrente ha inoltrato domanda di mobilità (**doc.3**) indicando, come prima scelta ambito Provincia di Caserta con un punteggio di 90 per posto comune e 57 per posto sostegno come da notifica mobilità;
- Viene documentato in atti che con il predetto punteggio, la ricorrente avrebbe ottenuto il trasferimento richiesto, atteso che nei trasferimenti in ingresso in Campania prov. Caserta della medesima classe di concorso sui medesimi Ambiti indicati dalla ricorrente, risultano trasferiti parecchi altri docenti, privi di alcuna precedenza e con punteggi di gran lunga inferiori rispetto a quello cui avrebbe avuto diritto la ricorrente medesima. Si riporta, come in allegato l'elenco dei docenti trasferiti, sia in fase B che in fase C, negli ambiti della provincia di Caserta con punteggio inferiore a 90 punti; (**doc. 4-5**)

Regione	Provincia	Codice Fiscale	Cognome	Nome	Data nascita	Stigla	Precedenza	Punteggio	Fase	Sede arrivo (scuola / ambito)	Denominazione	Tipo Post	Descrizione Tipo Posto
Campania	Caserta	CNNNA57L65B371Y	IACONE	ANNA	25/07/1967	NA		71	C	CAM0000009	CAMPANIA AMBITO 0009	AN	COMUNE
Campania	Caserta	CNTFMN6946B273I	CLINTI	FILOMENA	06/02/1969	CE		85	C	CAM0000009	CAMPANIA AMBITO 0009	AN	COMUNE
Campania	Caserta	DLNLN70N65G56B8	DELLA PAOLERA	ANTONELLA	25/04/1975	CE		76	C	CAM0000009	CAMPANIA AMBITO 0009	AN	COMUNE
Campania	Caserta	CMNNV757H63G53UP	DAMBRIGIO	ANTONETTA	13/06/1967	CE		69	C	CAM0000009	CAMPANIA AMBITO 0009	AN	COMUNE
Campania	Caserta	FRENN47P55L083L	FERA	ANNA	15/09/1974	CE		69	C	CAM0000009	CAMPANIA AMBITO 0009	AN	COMUNE
Campania	Caserta	TMSPLL59H69G596O	TOMASSINI	PIERA PAOLA	28/06/1955	CE		79	C	CAM0000009	CAMPANIA AMBITO 0009	AN	COMUNE

Regione	Provincia	Codice Fiscale	Cognome	Nome	Data nascita	Stigla	Precedenza	Punteggio	Fase	Sede arrivo (scuola / ambito)	Denominazione	Tipo Post	Descrizione Tipo Posto
Campania	Caserta	DFTMS5970H268J	DI FUSCO	TOMMASO	05/12/1959	CE		86	B1	CAM0000008	CAMPANIA AMBITO 0008	IL	LINGUA INGLESE
Campania	Caserta	BVNDNL7289B175U	BOVENZI	DANIELA	18/02/1972	CE		68	B2	CAM0000007	CAMPANIA AMBITO 0007	EH	SOST. MINORATI PSICOFISICI
Campania	Caserta	DRSCRN73E60E791V	DE ROSA	CATERINA	20/05/1973	CE		69	B2	CEE8EAL028	"A.E.M. BRANCACCIO" MADD.2	EH	SOST. MINORATI PSICOFISICI
Campania	Caserta	CNTMCR81P51E919L	CANTISANI	MARIACARMELA	11/08/1981	PZ		39	B3	CAM0000007	CAMPANIA AMBITO 0007	AN	COMUNE
Campania	Caserta	CPPTT7E64B63UP	CEPPARULO	RIITA	24/05/1977	CE		19	B3	CAM0000008	CAMPANIA AMBITO 0008	AN	COMUNE
Campania	Caserta	DLGPP73E48B715A	DELLA VOLPE	GIUSEPPINA	08/05/1973	CE		34	B3	CAM0000008	CAMPANIA AMBITO 0008	AN	COMUNE
Campania	Caserta	DMGN64L70E791M	DI MAIO	GIOVANNA	30/07/1984	CE		32	B3	CAM0000007	CAMPANIA AMBITO 0007	AN	COMUNE
Campania	Caserta	DRBMF762N639E011	DI RUBBA	MARIA FRANCA	23/08/1982	RM		50	B3	CAM0000007	CAMPANIA AMBITO 0007	AN	COMUNE
Campania	Caserta	DRRSO74M46214Q	DI RESTA	ROSA	06/08/1974			15	B3	CAM0000008	CAMPANIA AMBITO 0008	AN	COMUNE
Campania	Caserta	FLEMT83A57B963A	FEOLA	MARIATERESA	17/01/1983	CE		17	B3	CAM0000008	CAMPANIA AMBITO 0008	AN	COMUNE
Campania	Caserta	GLNNV76544R61D	GOLINI	MARIANNA	04/11/1976	RM		42	B3	CAM0000009	CAMPANIA AMBITO 0009	AN	COMUNE
Campania	Caserta	LCNNT571P57F839G	LA CANNA	ANASTASIA	17/08/1971	NA		26	B3	CAM0000008	CAMPANIA AMBITO 0008	AN	COMUNE
Campania	Caserta	LTRCML75H57F839P	ALTERISIO	CARMELA	17/06/1975	NA		38	B3	CAM0000007	CAMPANIA AMBITO 0007	AN	COMUNE
Campania	Caserta	NLMRRA69C7E838P	NOLINARO	MARIA	17/04/1989	FR		26	B3	CAM0000008	CAMPANIA AMBITO 0008	AN	COMUNE
Campania	Caserta	MRCLE787570D708V	MARCHITELLI	ILARIA	30/11/1978	LT		15	B3	CAM0000008	CAMPANIA AMBITO 0008	AN	COMUNE
Campania	Caserta	MRCNL65C47F339V	MARCHONNE	ANTONELLA	07/04/1985	NA		17	B3	CAM0000008	CAMPANIA AMBITO 0008	AN	COMUNE
Campania	Caserta	MSSVCN78E21A512M	MASSIMO	VINCENZO	21/05/1978	CE		22	B3	CAM0000008	CAMPANIA AMBITO 0008	AN	COMUNE
Campania	Caserta	MSTCR82P56B963I	MASTROIANI	CHIARA	25/05/1982	CE		19	B3	CAM0000009	CAMPANIA AMBITO 0009	AN	COMUNE
Campania	Caserta	MSTPLA74R41F839U	MASTROIANI	PAOLA	01/10/1974	NA		32	B3	CAM0000008	CAMPANIA AMBITO 0008	AN	COMUNE
Campania	Caserta	PGLML58A44B836R	PAGLIFICA	MARIA LUISA	24/01/1984	CE		24	B3	CAM0000008	CAMPANIA AMBITO 0008	AN	COMUNE
Campania	Caserta	PGNPLP80P48B963I	PAGANO	PIERPAOLA	08/09/1980	CE		22	B3	CAM0000008	CAMPANIA AMBITO 0008	AN	COMUNE
Campania	Caserta	PLSCMN75C54F839S	PELOSI	CARMEN	14/03/1975	NA		26	B3	CAM0000007	CAMPANIA AMBITO 0007	AN	COMUNE
Campania	Caserta	PPAMLS78M68B963C	PAPA	MARIALUISA	28/08/1978	CE		47	B3	CAM0000011	CAMPANIA AMBITO 0011	AN	COMUNE
Campania	Caserta	PRZBPR82A45B963P	PIROZZI	BARBARA	05/01/1982	CE		21	B3	CAM0000008	CAMPANIA AMBITO 0008	AN	COMUNE
Campania	Caserta	RSSDNC78L44A512V	RUSSO	DOMENICA	04/07/1979	CE		30	B3	CAM0000007	CAMPANIA AMBITO 0007	AN	COMUNE
Campania	Caserta	RSSTRD77E70B963C	RUSO	TERESA	30/01/1977	CE		38	B3	CAM0000007	CAMPANIA AMBITO 0007	AN	COMUNE
Campania	Caserta	SLLDNV77E60F839J	SOLLA	ADRIANA	20/05/1977	NA		26	B3	CAM0000007	CAMPANIA AMBITO 0007	AN	COMUNE
Campania	Caserta	SLZLN78A70B963P	SAZZELLO	ANGELINA	30/01/1978	CE		30	B3	CAM0000007	CAMPANIA AMBITO 0007	AN	COMUNE
Campania	Caserta	SPRLDN78L51234V	SPARANO	LOREDANA	11/07/1978	CE		37	B3	CAM0000007	CAMPANIA AMBITO 0007	AN	COMUNE
Campania	Caserta	TRCPLR82W7B963C	TURCHETTO	FLORA	27/06/1982	CE		29	B3	CAM0000007	CAMPANIA AMBITO 0007	AN	COMUNE
Campania	Caserta	VUNGVN76E98B963T	VALENTE	SILVANA	29/05/1975	CE		20	B3	CAM0000008	CAMPANIA AMBITO 0008	AN	COMUNE
Campania	Caserta	VTLLTZ94A512D	VITALE	LETIZIA	06/06/1982	CE		23	B3	CAM0000008	CAMPANIA AMBITO 0008	AN	COMUNE

- a termine delle operazioni di mobilità per la fase B residuavano posti liberi (come da documento rilasciato dall'Usp) molto più vicini alla residenza della ricorrente, ma non assegnati, (**doc.6**);

## IN DIRITTO

### I. ILLEGITTIMITA' DELLA PROCEDURA DI MOBILITA' 2015/2016.

Con **Ordinanza ministeriale n. 241 dell'08.04.2016**, resa sulla scorta del **C.C.N.I del 08.04.2016**, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, disciplinava la procedura di mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017 alla quale il personale docente poteva aderire volontariamente indicando, fra l'altro, gli ambiti e/o le Province di



preferenza, e gli eventuali titoli di precedenza, avrebbe ottenuto una sede in uno degli Istituti scolastici rimasti disponibili.

Di conseguenza, la ricorrente presentava la domanda di mobilità territoriale per tentare il riavvicinamento alla propria famiglia residente nella provincia di Caserta, e regione Campania specificando: 1) di avere conseguito titolo d'idoneità, a seguito di superamento di pubblico concorso per titoli e per esami, per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli pari o superiori; 2) ed indicando, quali preferenze territoriali,<sup>3</sup> ambiti appartenenti alla propria Regione la Campania/ provincia di Caserta .

La docente **appartenente alla fase B1 della mobilità**, tuttavia, veniva **scavalcata** nelle sedi della stessa prioritariamente scelte **da altri docenti collocati nella fase B3 della mobilità**, che invece avrebbero potuto ottenere tali sedi solo subordinatamente ai docenti di fase di appartenenza della ricorrente stessa. A causa di questo errore è stato attribuito a docenti di fase B3 un ambito della Provincia di Caserta negato invece alla ricorrente appartenente alla FASE B1 .

**Giova, sin da ora, rilevare che la suddetta Ordinanza Ministeriale n. 241, a seguito di un ricorso collettivo proposto dai docenti rientranti nelle diverse fasi, è già stata cautelativamente sospesa dal T.A.R. Lazio - Roma, con ordinanza n. 3588 del 01.07.2016, poiché affetta da molteplici vizi di illegittimità costituzionale.**

Sul punto, al fine di inquadrare la fattispecie in esame, è opportuno, preliminarmente, ricostruire il quadro normativo di riferimento

Ebbene, con **ordinanza ministeriale n. 241 dell'08.04.2016**, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca disciplinava la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017, ed, in base all'**art. 1**, prevedeva che *“le norme in essa contenute determinano le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale della scuola citato in premessa”*.

Il **C.C.N.I. dell'08.04.2016** *“concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017”*, all'**art. 3**, avente ad oggetto la *“mobilità territoriale a domanda e d'ufficio”* disponeva espressamente che: *“1. A decorrere dall'anno scolastico 2016/17 il personale che partecipa alle operazioni di mobilità è assegnato agli ambiti territoriali di cui all'art. 1 comma 66 della legge 107/15, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi. 2. Il personale immesso in ruolo entro l'anno scolastico 2014/15 ha titolo a partecipare alla mobilità per acquisire la titolarità in una scuola degli ambiti della provincia di attuale titolarità. 3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 108 della legge 107/15 il personale docente assunto in ruolo sino all'anno scolastico 2014/15 può produrre domanda di trasferimento in deroga a quanto previsto dall'art. 399 comma 3 del dlgs 297/94 come modificato dalla legge n. 124/99 e dall'art. 15 comma 10 bis del D.L. 104/2013 convertito dalla legge 128/13. 4. il personale di cui al comma precedente, che partecipa alla mobilità al di fuori della provincia di propria titolarità, concorre all'assegnazione di una sede scolastica di titolarità nel primo ambito territoriale richiesto o per l'assegnazione della titolarità in uno degli ambiti*

*territoriali ulteriormente richiesti 5. Il personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 su sede provvisoria (fasi 0 e A del piano assunzionale), al fine di ottenere la sede definitiva nell'ambito della provincia di titolarità, partecipa alla fase A punto 2 di cui all'art. 6...”.*

**Ai sensi dell'art. 6 del citato C.C.N.I., le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocavano in quattro distinte fasi:** I) - **fase A** avente ad oggetto i trasferimenti e passaggi di ruolo all'interno della provincia (compresa assegnazione sede definitiva neo assunti nell'a.s.'15/16 da fase 0 ed a); II) - **fase B** (i cui destinatari sono gli inseriti nelle graduatorie del concorso bandito con D.M n. 82/2012 e facenti parte delle fasi b e c del piano straordinario di cui alla L. n. 104/2016666), che aveva ad oggetto i trasferimenti fuori provincia e passaggi di cattedra e di ruolo fuori provincia per gli assunti entro il 2014/15 (titolarità su scuola solo nel primo ambito) e l'assegnazione della sede definitiva in provincia per concorso 2012 fasi b e c (titolarità solo su ambito).

**Tale fase consta, a sua volta, di tre fasi: B1) TRASFERIMENTI INTERPROVINCIALI DOCENTI ASSUNTI ENTRO IL 2014/15** (in deroga al vincolo triennale); B2) titolarità su scuola solo se soddisfatti nel primo ambito indicato; B3) passaggio di cattedra e di ruolo interprovinciali successivo alla titolarità solo su ambito, in cui il personale che ottiene la mobilità professionale in una provincia diversa da quella di titolarità è assegnato in titolarità su una sede scolastica nel primo ambito territoriale richiesto o in uno degli ambiti territoriali ulteriormente richiesti.

**La fase C**, i cui destinatari sono i docenti assunti da GAE nelle fasi b e c del piano straordinario di cui alla L. n. 107/2015 avente ad oggetto l'assegnazione di una sede definitiva e la titolarità solo su ambito, si svolgeva, poi, in un'unica fase per l'assegnazione della sede definitiva su tutto il territorio nazionale.

**Da ultimo la fase D**, riservata agli assunti nell'anno scolastico da fasi zero ed A del piano assunzionale di cui alla legge n. 107/2015 provenienti dalle graduatorie di concorso i cui destinatari possono proporre **“istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito”** dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. Dunque solamente sui posti eventualmente residuati dalle fasi precedenti.

Il successivo **art. 13** del medesimo C.C.N.I. regolava il “*sistema delle precedenza*” prevedendo, chiaramente, che: “*Le precedenza riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle sequenze operative delle quattro fasi della mobilità territoriale per le quali trovano applicazione. Per ogni tipo di precedenza sotto elencata viene evidenziata la fase o le fasi del movimento a cui si applica. In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica*”.

La medesima ordinanza ministeriale, quindi, dopo aver previsto, **all'art. 4**, la documentazione da allegare alle domande ed aver sancito, al successivo **art. 5**, la possibilità di rettifiche, revoche e rinunce,

all'art.6, avente ad oggetto *“organi competenti a disporre i trasferimenti ed i passaggi pubblicazione del movimento e adempimenti successivi”*, prevedeva che: *“i trasferimenti ed i passaggi del personale docente, educativo ed A.T.A. sono disposti dal Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale o suo delegato per ciascuna delle province di competenza, entro le date stabilite dal precedente articolo 2. L'elenco di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene pubblicato all'albo dell'Ufficio scolastico Regionale e dell'Ufficio territorialmente competente, con l'indicazione, a fianco di ogni nominativo, della scuola o dell'ambito di destinazione, della tipologia di posto e del punteggio complessivo e delle eventuali precedenzae, nel rispetto delle norme di cui al D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni ... Al personale che ha ottenuto il trasferimento o il passaggio viene data comunicazione del provvedimento presso la scuola di titolarità ovvero, nei casi previsti, presso l'Ufficio territorialmente competente cui è stata presentata la domanda e per posta elettronica all'indirizzo inserito all'atto della registrazione nel portale istanze on line”*.

Sul punto, il già citato art. 6 del C.C.N.I. dell'8.4.2016 affermava che: *“Per ciascuna delle operazioni, l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. **L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio**”*.

L'Allegato 1 al C.C.N.I. prevedeva dettagliatamente l'ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo con riferimento alle descritte 4 fasi della mobilità ed alla loro sequenza progressiva.

Detto allegato regolava, infatti, l'effettuazione **della fase B1**, per gli ambiti nazionali, nonché l'effettuazione della **fase D** delle medesime procedure di mobilità previste dall'art. 6 del CCNI dell'8.4.2016, ponendole in fase subordinata l'una all'altra **dando precedenza alla Fase B1**, solamente per i posti residuati, prevedendo lo scorrimento alle altre fasi **B2, B3, C e D**.

Quindi, appare evidente che, nel sistema delineato dall'art. 6 del CCNI dell'8.4.2016, così come specificato ed articolato dall'Allegato 1, la mobilità avrebbe dovuto svolgersi secondo un criterio basato sul punteggio, e sulle precedenzae legate alla FASE di appartenenza indicate nella norma: **la docente, odierna ricorrente, che ha posto in essere la domanda di mobilità in relazione al punteggio ed all'appartenenza alla fase B1 avrebbe dovuto avere la precedenza nella scelta della destinazione definitiva della mobilità sui colleghi di fase C, in relazione ai posti disponibili e secondo l'ordine indicato dalla stessa nella domanda invece non ha avuto alcuna sede di trasferimento assegnata**.

In altri termini, alla luce della richiamata normativa, i criteri previsti per l'assegnazione dell'ambito territoriale e, di conseguenza, per la titolarità di una cattedra, sono due: **1) punteggio più alto conseguito per la medesima fase assunzionale; 2) eventuali diritti di precedenza ai sensi dell'art. 13 del C.C.N.I fatte valere solo esclusivamente all'interno della fase di appartenenza**.

Ebbene, sulla scorta della normativa richiamata, che già di per sé presenta gravi motivi di illegittimità e di disparità di trattamento (come riconosciuto dal T.A.R. Lazio e come meglio si dirà in seguito), il M.I.U.R., applicando erroneamente i criteri delle precedenze e dell'assegnazione dell'ambito indicato seguendo il punteggio più alto, ha destinato gli ambiti territoriali (talune volte senza che gli stessi siano stati neanche indicati e richiesti dai docenti) senza alcun rispetto del principio della prevalenza in graduatoria scandito dall'appartenenza ad una fase prioritaria e dal punteggio attribuito a ciascun docente.

A conferma di quanto appena asserito, basti confrontare l'elenco dei nominativi dei docenti relativa alle assegnazioni della fase D, che riporta i punteggi di ciascun insegnante e l'ambito di assegnazione destinato, per comprendere quante irregolarità ci sono state nell'espletamento di tutta la procedura, ed in particolar modo, per quanto attiene alla subordinazione della FASE D rispetto alla FASE B1 a cui appartiene la ricorrente.

**Infatti, nel caso di specie, come detto, la ricorrente non ha ottenuto sede di trasferimento, nonostante la stessa si trovasse nell'ambito della fase B1 e con un punteggio più alto rispetto ad altri docenti collocati addirittura nella fase B2-B3.**

**E' sufficiente consultare l'elenco relativo alle assegnazioni della fase B3, per verificare che, di fatto, alcuni docenti che avevano un punteggio più basso della ricorrente, pur appartenendo alla fase B3, hanno avuto una sede che la ricorrente aveva indicato prioritariamente rispetto a quella assegnata.**

A causa della errata applicazione delle modalità previste dal bando di mobilità territoriale si è imposto ad alcuni docenti – fra cui la ricorrente – la permanenza nella sede di titolarità lontana da casa, assegnando invece le sedi scelte dagli stessi, a candidati collocati addirittura collocati in fasi di mobilità territoriale successive (come nel caso di specie), e con punteggio molto più bassi!

Orbene, nella fattispecie in esame, pertanto, si comprende che il punteggio spettante alla ricorrente **NONCHE' L'APPARTENENZA ALLA FASE B1** sarebbe stato sufficiente per garantire alla medesima una sede di servizio più vicina alla sua abitazione ed inserita in posizione migliore fra le sue preferenze territoriali.

Quanto detto dimostra l'assoluta violazione dei principi di prevalenza nell'assegnazione delle sedi di servizio e determina una evidente disparità di trattamento fra i destinatari della fase B, ai quali non è stato garantito il diritto ad essere assegnati ad una delle sedi preferite in relazione ai relativi punteggi conseguiti ed alla parità della fase di appartenenza.

Sul punto, pacifica giurisprudenza asserisce che *“l'assegnazione delle sedi di servizio ai vincitori di un pubblico concorso debba tener conto delle preferenze dei candidati risultati vincitori – o, nel caso in esame, inseriti in una fase di reclutamento b) preminente alla fase c) - valutate secondo l'ordine risultante dalla graduatoria definitiva. Trattasi, infatti, dell'unico criterio idoneo ad assicurare, in linea di principio, il pieno rispetto dei fondamentali valori della trasparenza*





*delle scelte e di imparzialità della funzione amministrativa*” (T.A.R. Piemonte – Torino, Sez. I, sent. n. 3033 del 2006).

Ed ancora, *“il criterio dell’assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l’ordine di graduatoria assurge al rango di principio generale della materia, con la conseguenza che il criterio medesimo va applicato anche nel caso in cui non sia previsto dal bando e che è un legittimo interesse del vincitore di concorso la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede”* (Cfr. **Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. n. 161 del 14.01.2013; T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II-ter, sent. n. 7741 del 31.07.2009**).

Tanto chiarito, è indubbio che l’algoritmo utilizzato dal Ministero – che ha manifestato palesi disfunzioni in quanto, così come dichiarato dall’Amministrazione Ministeriale e reso noto su tutte le testate giornalistiche, il detto sistema sarebbe andato in tilt a seguito delle domande pervenute in numero di gran lunga superiore rispetto alle aspettative - si ponga in manifesta violazione dei principi di ordine generale, anche costituzionali, che regolano l’agire della P.A. ed il buon andamento e l’imparzialità della stessa.

La circostanza per cui l’algoritmo che avrebbe dovuto disciplinare il funzionamento della procedura di mobilità ha commesso dei **macroscopici errori**, è stata rilevata anche dalla più recente giurisprudenza.

Nello specifico, è stato per primo il **Tribunale di Salerno 2016** ad emettere un’ordinanza di sospensione immediata del decreto di trasferimento di un’insegnante di Napoli, che aveva presentato ricorso in quanto assegnata ad una sede distante centinaia di chilometri, senza tenere in considerazione il suo punteggio e le preferenze espresse.

A seguire, c’è stata l’**ordinanza del Trib. Trani Ord. 5890 16 settembre 2016**, la quale ha dichiarato illegittima l’assegnazione dell’Ambito territoriale alla lavoratrice, in quanto in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), oltre che dell’art. 1, comma 108, L. n. 107/2015, dell’art. 6 CCNL mobilità scuola del 8.4.2016, e dell’O.M. n. 241/2016, nonché dell’art. 28, comma 1, D.P.R. n. 487/1994, ed infine del principio, generale ed inderogabile, di scorrimento della graduatoria in tema di mobilità, non rispettando l’ordine degli Ambiti territoriali indicati nella domanda di trasferimento prodotta dalla docente. L’Amministrazione scolastica dovrà quindi procedere ad assegnarla in una delle sedi disponibili indicate nella domanda di trasferimento medesima, in rigoroso rispetto del principio di scorrimento della graduatoria. Infatti, nel caso di specie, analogo a quello oggetto del presente ricorso, numerosi insegnanti inseriti in graduatoria, pur avendo un punteggio di gran lunga inferiore rispetto a quello della ricorrente, sono stati assegnati in Ambiti territoriali più prossimi a quello d’origine, ovvero dei primi ambiti di preferenza scelti dalla lavoratrice, cui invece è stato assegnato un ambito territoriale distante centinaia di chilometri.

Ulteriormente, il **Tribunale di Napoli 2016** ha deciso di accogliere il ricorso presentato da una docente di scuola primaria contro il suo trasferimento a Brescia, dichiarando l'illegittimità di tale provvedimento in quanto il suo punteggio risultava più alto rispetto ad altri colleghi che sono stati assegnati a sedi situate nella regione Campania o, comunque, più vicine al loro luogo d'origine.

Ed ancora, il **giudice del lavoro di Taranto del settembre 2016** ha evidenziato il malfunzionamento del suddetto algoritmo, in quanto la ricorrente (docente di scuola primaria) non è stata trasferita nel secondo ambito territoriale che aveva indicato (Puglia), in cui invece sono state trasferite colleghe con minor punteggio (così anche **Tribunale Lavoro di Bari 2016** su ricorso cautelare presentato da una docente di educazione artistica trasferita dall'algoritmo nell'ambito della Regione Lazio).

Infine, il **Tribunale di Verbania (ordinanza del 09/02/2017)** ed il **Tribunale di Siena (ordinanza del 23/01/2017)** hanno accolto le domande cautelari proposte avverso i provvedimenti di trasferimento e assegnazione di due docenti, dichiarandone l'illegittimità e disponendone l'annullamento, con contestuale riconoscimento del diritto dei ricorrenti ad ottenere un'assegnazione territoriale che rispetti l'ordine di preferenza espresso nell'istanza di mobilità e il principio di sequenza delle fasi (D e C) e dello scorrimento in graduatoria, ordinando a tal fine all'Amministrazione Scolastica di disporre l'assegnazione temporanea dei docenti ricorrenti ad uno degli ambiti di preferenza collocati nella Regione Campania.

Su identica fattispecie, il **Tribunale di Roma (GdL dott.ssa Emili) con ordinanza del 12.12.2016**, ha evidenziato che il l'Amministrazione resistente ha agito sconvolgendo il criterio meritocratico del punteggio, valevole anche per la procedura di mobilità in quanto avente natura concorsuale, basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni personali e familiari dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi. Recentemente anche il Tribunale di Ravenna (**ordinanza 3.02.2017 confermata con sentenza n.238/2017, cui hanno fatto seguito anche le sentenze 27.06.2017 e 26.09.2017**) è intervenuto in identica fattispecie, rilevando che "le ragioni che hanno indotto l'amministrazione (in applicazione dell'art. 6 del CCNI) a differenziare coloro che (pur non assunti entro il 2014) risultavano inseriti nella graduatoria di merito del concorso del 2012, riservandogli una scelta con precedenza rispetto agli assunti da G.A.E., non appaiono esenti da censure, considerato come tale differenziazione non trova alcun addentellato nel testo della legge n. 107/2015 e appare contrastare con ragioni di uguaglianza, di merito e di anzianità di servizio, giungendo l'applicazione delle stesse ad evidente incongruenze (essenzialmente, docenti con punteggi assai bassi, in quanto spesso neolaureati o comunque con pochissima esperienza sul campo, hanno superato docenti collocati da anni ed anni nelle G.A.E. e con punteggi doppi e anche tripli rispetto ai primi). ... a parte gli assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, la legge non prevede alcuna preferenza per i soggetti provenienti dalla graduatoria di merito del concorso del 2012 rispetto ai



soggetti provenienti dalle G.A.E. (*analogamente Tribunale Roma, ordinanza ex art. 700 c.p.c. depositata dalla ricorrente*). Lo stesso Tribunale di Roma ha poi confermato in sede di merito il predetto orientamento, tra le altre, con sentenza 2056/2017 e con sentenza 3635/2017, cui ha fatto seguito anche la pronuncia del Tribunale di Pavia (ordinanza 27.04.2017 e sentenza 28.09.2017), di Messina (ordinanza 10.08.2017), di Catania (ordinanza 25.07.2017) ed ancora di Roma (ordinanza 24.08.2017, GdL dott. De Ioris), Tribunale di Pisa (ordinanza 21.09.2017) e Tribunale di Pordenone (sentenza 12.10.2017).

Quindi, alla luce delle considerazioni che precedono, stante l'assoluta illegittimità della modalità attraverso le quali è stata svolta la procedura di mobilità, è evidente la lesione dei diritti della ricorrente che si vede "scavalcata", nella scelta dell'assegnazione dell'ambito di servizio, da altri candidati che si trovano nella medesima graduatoria e posizione giuridica, i quali come lei hanno preso parte alla mobilità 2016/17, ma che hanno conseguito punteggio peggiore rispetto a quello della ricorrente stessa, o addirittura sono collocati in una fase di mobilità territoriale successiva (fase B2).

Pertanto, fermo ed impregiudicato quanto detto nei motivi che precedono, ad ogni buon conto, giova evidenziare, per mero scrupolo difensivo, le diverse falle e vizi procedurali che hanno caratterizzato l'intera procedura di mobilità disciplinata dall'**ordinanza ministeriale n. 241/2016**.

In particolare:

- A)** L'intera procedura di mobilità è violativa dei principi di trasparenza ed efficienza della P.A. laddove dagli elenchi dei trasferimenti non è dato comprendere in che modo gli uffici abbiano applicato i criteri, in base ai quali dovevano essere effettuate le operazioni di mobilità (peraltro, è lo stesso M.I.U.R. che riconosce che l'algoritmo utilizzato per le assegnazioni è segreto).

Infatti, l'ordinanza del M.I.U.R. n. 241 dell'8.4.2016, non rende pubbliche le fasi di valutazione della domanda ed il funzionamento tecnico della mobilità ma al citato art. 6 si limita a precisare che i trasferimenti ed i passaggi del personale docente, educativo ed A.T.A. "sono disposti dal Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale o suo delegato per ciascuna delle province di competenza" ed il successivo art. 10, al comma 2, prevedeva che: "l'Ufficio territorialmente competente, a mano a mano che riceve le domande, procede alla valutazione delle stesse ed all'assegnazione dei punti sulla base delle apposite tabelle allegate al contratto sulla mobilità, nonché al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunicando all'interessato presso la scuola di servizio dell'insegnante, per l'immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti".

Orbene è evidente che solo al docente interessato è trasmessa la notifica del punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti in base al quale è stato trasferito in un dato ambito territoriale.

Invero, non è reso conoscibile in che modo abbia operato l'algoritmo informatico nell'attribuzione ai docenti degli ambiti territoriali di trasferimento, in relazione alle 4 fasi di mobilità ed in particolare in che modo sono stati applicati i criteri previsti e regolati dall'art.6 e dall'Allegato 1 al C.C.N.I. per la realizzazione delle rispettive fasi di mobilità territoriale.

Ad esempio, se un docente, in possesso di un dato punteggio e di una determinata precedenza, nella domanda di mobilità ha richiesto un dato ambito territoriale e si è visto trasferire altrove, e ritrova, invece, un collega che ha partecipato alla stessa fase di mobilità con il medesimo punteggio nell'ambito da lui stesso richiesto, non è messo nelle condizioni di poter conoscere le motivazioni per le quali è avvenuto il trasferimento del collega in quel dato ambito territoriale.

Gli elenchi così adottati non consentono, quindi, ai docenti trasferiti la ricostruzione dell'iter logico-giuridico attraverso cui l'amministrazione si è determinata ad adottare un dato provvedimento, non potendo, pertanto, verificare, *ab externo*, la corretta applicazione delle norme di cui all'art. 6 ed allegato 1 del CCNI dell'8.4.2016.

Pertanto, come già esposto in punto di fatto, come la mobilità disciplinata dall'Ordinanza Ministeriale fosse inficiata da numerosi vizi di illegittimità costituzionale, attese le previsioni in essa contenute che denotano un cattivo uso del potere discrezionale dell'Amministrazione medesima, è stato già rilevato dal **T.A.R. Lazio – Roma**, che con **ordinanza cautelare n. 3588/2016**, ha chiarito che l'intera procedura è affetta da mancanza di trasparenza e da un evidente disparità di trattamento.

Da tutto quanto detto appare evidente che l'intero iter amministrativo svolto dal M.I.U.R. al fine della mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017, è risultato affetto da un'eclatante illegittimità causa dalla totale assenza di trasparenza nell'applicazione delle norme, che non consente verificare l'esattezza delle modalità applicative in base al quale i trasferimenti sono stati attuati.

**Ed ancora altro elemento** a supporto delle domande avanzate da parte ricorrente è il fatto che l'USR Campania – Ambito Territoriale di **Caserta con nota del 11414 del 29/07/2016** ha pubblicato (documento allegato), una circolare con posti disponibili al termine della fase B, e non assegnati.

Quindi anche sulla base di quest'ultimo rilievo è evidente che il mancato trasferimento della ricorrente su CASERTA risulta illegittimo in quanto negli ambiti richiesti vi erano ancora posti disponibili, essendo stati questi ultimi assegnati in data 10/09/2016 a docenti che avevano meno diritto della ricorrente.

Il contestato trasferimento è frutto di una procedura del tutto illegittima in quanto lo stesso è stato demandato ad un algoritmo informatico, pari ad , la cui illegittimità è stata accertata e dichiarata anche dal TAR Lazio Con tale procedura automatica, equivalente, come detto, ad un vero e proprio algoritmo

è stata esercitata una vera e propria attività amministrativa impersonale ed arbitraria, disponendo illogicamente trasferimenti in una provincia piuttosto che in un'altra.

Sul punto va osservato che la **sentenza n. 10964/2019 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio** ha certificato l'errore in cui è incorso il Ministero dell'istruzione con l'ordinanza ministeriale 241/2016 poiché “...è mancata nella fattispecie una vera e propria attività amministrativa, essendosi demandato ad un impersonale algoritmo lo svolgimento dell'intera procedura di assegnazione dei docenti alle sedi disponibili nell'organico dell'autonomia della scuola...”. Conseguentemente è stata dichiarata l'illegittimità della suddetta procedura, la quale ha violato gli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 241/1990 e dunque i precetti di imparzialità, pubblicità e trasparenza, oltre di eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, ingiustizia, illogicità ed irrazionalità espressamente dedotti e i basilari principi costituzionali di parità di trattamento, equità e giustizia. Invero, non solo sono sconosciuti i criteri utilizzati, ma nessuna motivazione è stata data dalla P.A.-.

Non sfuggirà che l'importanza della motivazione trova conferma in una sentenza della Corte **Costituzionale (n. 310/2010)**, nella quale è stato appunto evidenziato come l'obbligo di motivare i provvedimenti trovi fondamento negli articoli 97 e 113 della Costituzione, posto che da un lato costituisce corollario dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, e, dall'altro, garantisce al destinatario del provvedimento, che ritenga lesa la propria situazione giuridica, di far valere la relativa tutela giurisdizionale.

Ed ancora: “...l'obbligo di motivazione degli atti amministrativi (vincolati e non), la cui valenza primaria è stata affermata anche a livello comunitario dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (art. 41) e dall'art. 296 comma 2, Trattato UE, sia pure con riferimento agli «atti giuridici», non è volto soltanto a consentire il sindacato in sede giurisdizionale sul modo in cui l'Amministrazione ha esercitato i suoi poteri, discrezionali o vincolati, ma è anche rispondente al più generale dovere di trasparenza dell'Amministrazione in modo che il suo agire sia comunque intellegibile da parte dei destinatari. In particolare, sia pure nella diversa varietà di contenuti, suscettibili di mutare in ragione della diversa tipologia di provvedimenti di volta in volta interessati dall'obbligo di motivazione, detto obbligo presenta un nucleo irriducibile, rappresentato dalla necessità che l'Amministrazione esteri, sia pure succintamente, le ragioni che l'hanno indotta a determinarsi in una determinata maniera...” (T.A.R. Puglia Bari, sez. III, n. 1005/2013).

Del resto, la circostanza che l'odierna ricorrente sia stata trasferita a centinaia di chilometri di distanza dalla residenza sua e della propria famiglia, costituisce chiara violazione del principio meritocratico atteso che altri docenti, siccome infra dimostrato, con punteggio inferiore a quello attribuito alla medesima sono stati collocati presso l'ambito richiesto della Regione Campania.

Ciò posto, risulta opportuno analizzare la contestata procedura di mobilità e le relative norme **pattizie**.

L'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015, il quale stabilisce che “... per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia,

*rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. ...”.*

Come è noto, con successiva Ordinanza Ministeriale n.241 del 08.04.2016 che ha approvato il C.C.N.I. sottoscritto in pari data è stata ulteriormente integrata, del tutto illegittimamente, la previsione di cui al richiamato art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015.

Infatti, l'art.6 del citato C.C.N.I. ha stabilito che “....*gli assunti nell'a.s. 15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, **provenienti da graduatorie di merito del concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia...***”; mentre per gli “...*assunti nell'a.s. 15/16 da Fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da G.A.E.*” è prevista la loro partecipazione alla “...*mobilità territoriale...*”.

In base alla predetta -illegittima- previsione di cui all'art. 6, dunque, solamente ai docenti provenienti dalla graduatoria di merito di cui al concorso del 2012 è stata assicurata e/comunque concessa in privilegio la scelta sui posti disponibili della sede definitiva in ambito provinciale. Diversa sorte, invero, è stata segnata per i docenti provenienti dalle graduatorie ad esaurimento, come l'odierna ricorrente: questi ultimi, infatti, sono stati costretti a richiedere il trasferimento in una sede tra gli ambiti territoriali a livello nazionale, concorrendo nella sede provinciale solo in via subordinata rispetto ai primi ed indipendentemente dal punteggio da ciascuno posseduto ai fini della mobilità.

Infatti, i docenti provenienti da G.A.E., pur avendo un punteggio più alto in graduatoria rispetto a quelli del concorso del 2012, hanno avuto l'assegnazione di sedi più distanti e del tutto differenti da quelle scelte con preferenza.

Ciò tenuto conto della circostanza che sono state formate due graduatorie, l'una inerente i trasferimenti provinciali a cui partecipano i vincitori/idonei del concorso del 2012 e ciò indipendentemente dal punteggio da ciascuno posseduto e l'altra inerente i trasferimenti interprovinciali

Come, dunque, evidenziato anche dal TAR Lazio con la summenzionata sentenza non sono stati indicati né le motivazioni né i criteri di tale procedura, la quale ha demandato e stabilito i trasferimenti senza alcuna cognizione di causa, comportando solo gravi disparità di trattamento fra i docenti delle



diverse fasi di appartenenza. Tutto ciò –si ribadisce- con chiara violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 4, 35.

I provvedimenti inerenti i trasferimenti, comunicati via mail, sono stati emessi non solo sulla base di una procedura del tutto contraria ai principi di trasparenza, buon andamento e correttezza dell'azione amministrativa, ma altresì sulla base di una ordinanza ministeriale (la n. 241/2016), i cui effetti alla suddetta data del 24.08.2016 erano già stati sospesi dal T.A.R. Lazio, Roma. Quest'ultimo, infatti, con ordinanza cautelare n.4720 del 14.07.2016 ha censurato le norme sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017, nella parte in cui sono state previste “...*deroghe e posizioni di privilegio e precedenza con disparità di trattamento, ravvisando, altresì, profili di illegittimità costituzionale in relazione alle norme in questione...*” .

Tuttavia, non curante del contenuto di tale provvedimento, l'Amministrazione non ha sospeso la procedura di mobilità seppur suo preciso obbligo. Ne è prova la circostanza che la medesima ha comunicato i disposti trasferimenti. Tale inadempimento costituisce, inoltre, una chiara violazione dell'art.97 della Costituzione.

Ne deriva, dunque, che nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione dovrà essere dichiarata la nullità e/o l'annullamento del trasferimento presso l'ambito regionale della Lazio disposto nei confronti della ricorrente, la quale, conseguentemente dovrà essere collocata presso la provincia di Caserta.

Ciò premesso e considerato la ricorrente come sopra domiciliata rappresentata e difesa,

### **CHIEDE**

Che Ill.mo Giudice adito , Voglia accogliere, le seguenti

### **CONCLUSIONI**

- I.** Accertare e dichiarare la illegittimità dei trasferimenti operati nel bollettino dei movimenti della scuola primaria pubblicato dall'ambito territoriale di Caserta e seguenti in data 29.7.016 nella parte in cui non viene disposto il trasferimento della ricorrente;
- II.** Conseguentemente accertare e disapplicare i provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva della stessa ed in particolare del bollettino/elenco dei trasferimenti della Scuola primaria pubblicato il 29.7.2016 con il quale non è stato incluso il nominativo della ricorrente presso l'ambito territoriale “Campania 0009” e seguenti nella Provincia di Caserta ovvero in via ulteriormente gradata ad uno degli Ambiti Territoriali di cui alla domanda, secondo l'ordine indicato e in considerazione del punteggio di titolarità;
- III.** Ordinare alle amministrazioni resistenti ciascuno per quanto di propria competenza di adottare ogni provvedimento utile e conducente anche, se del caso, per l'anno scolastico 021/022 e seguenti ed in tal senso disporre il trasferimento anche in sovrannumero della ricorrente presso



l'ambito 0009 della provincia di Caserta e seguenti secondo l'ordine di cui alla domanda riformulando la graduatoria esistente con contestuale revoca delle assegnazioni ottenute dai resistenti di cui *infra* ordinando all'amministrazioni resistenti il trasferimento de quo.

**IV.** Con vittoria delle spese e compensi di giudizio da distrarre al sottoscritto procuratore antistatario.

*Nota Fiscale : Si dichiara che il procedimento ha ad oggetto una controversia di pubblico impiego di valore 26.000,00 per il quale corrisponde un contributo unificato di euro 118.50*

*Si allegano i documenti menzionati in narrativa, si comunica che gli allegati al presente ricorso superano la soglia prevista dei 30 mb, per cui si depositeranno successivamente*

*Sessa A. li, 12.07.2021*

*Avv. Giuseppe Izzo*

*Avv. Antimo Buonamano*

*avv. Fusco Fausto*

*(firmato digitalmente)*

## **ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 CPC**

Il sottoscritto Avv. Giuseppe Izzo e avv. Antimo Buonamano, che assiste, rappresenta e difende i ricorrenti giusta delega in calce all'atto introduttivo del soprascritto ricorso,

### **PREMESSO CHE**

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio ai fini della Mobilità
- ai fini dell'integrale istaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che sarebbero scavalcati in graduatoria e per il punteggio acquisito del ricorrente;

### **RILEVATO CHE**

la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe gravosa, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto

### **CONSIDERATO CHE**

- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19.02.1990, n. 106, "... Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino-potenziale convenuto in giudizio- di prendere visione costante del Foglio degli annunci leali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]";
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;





- l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, ai sensi dell'art. 151 cpc, può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;
- il Tribunale di Roma ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art.150 cpc, la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (ex multis Tribunale di Roma sez. Lavoro rg 207/15 Il presidente Mario Bresciano- TAR Lazio, Sez. III bis, ord. N9458/2014)

### **RILEVATO, INFINE, CHE**

Tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo:

[http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiproclami\\_/2](http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiproclami_/2).

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

### **FA ISTANZA**

Affinché Codesto Ill.mo Tribunale, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c, con diverse modalità da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

### **VOGLIA AUTORIZZARE**

La notificazione del ricorso:

- quanto ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, attraverso la pubblicazione integrale del testo del ricorso sul sito del Miur;
- quanto alle amministrazioni convenute, mediante notificazione all'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Celle 03.07.2018

**Avv. Giuseppe Izzo**

**Avv. s Antimo Buonamano avv.s. Fusco Fausto**